

CREDITO FORMATIVO
D.M. 24/2000 N. 49 Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

- 1. Comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni.**
- 2. Partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e di Istituto; frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe e a casa.**
- 3. Rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell'Istituto; utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola.**

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci anche se il sei segnala però elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo.

Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative.

Le motivazioni dell'attribuzione delle valutazioni negative saranno oggetto di accurata annotazione nel verbale del consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio finale.